



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 268 del 30/12/2025

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER L'ANNO 2026 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario che attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e la presenza dei quattro Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'ASSOCIAZIONE U.N.A. DI POGGIBONSI PER L'ANNO 2026 - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 59 del 20 ottobre 2009 recante Norme tutela animali d'affezione, prevenzione del randagismo, anagrafe del cane che disciplina le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino;
- il Decreto del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011: "Reg. di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali";
- l'art. 29 della L.R. secondo cui i comuni provvedono, con oneri a proprio carico, alla cattura di cani vaganti attivando un servizio appositamente finalizzato, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio;

VISTO che l'art. 31, comma 2, della L.R. che definisce il canile sanitario, come la struttura a cui devono afferire tutti i cani catturati, o comunque recuperati;

VISTO l'art. 31 comma 5 della L.R. con cui si stabilisce che i comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari e, ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL o con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;

VISTO l'art. 32 comma 1 e 2 della L.R. che definisce il canile rifugio come la struttura a cui afferiscono i cani provenienti dal canile sanitario e già identificati, al termine del suddetto periodo di osservazione; il canile rifugio riceve inoltre i cani non restituiti ai responsabili e i cani ceduti ai sensi dell'articolo 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti ma bisognosi di custodia temporanea;

VISTO l'art. 32 comma 8 della L.R. in cui si stabilisce che i Comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale non dispone di un canile sanitario in cui accogliere e tutelare i cani vaganti comunque catturati né di un canile rifugio in cui ospitare i cani provenienti dal canile sanitario in attesa di collocamento;

PRESO ATTO che l'Associazione U.N.A. di Poggibonsi, dispone di un canile in loc. Drove, gestito dalla stessa Associazione, nel Comune di Poggibonsi, atto ad effettuare il servizio di custodia e mantenimento cani, in particolare con funzioni di canile sanitario e di canile rifugio;

ATTESO che l'Associazione UNA è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato – sezione di Siena, previsto nell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, con Decreto n. 60.290 del 23.11.2000 e iscritto nel Registro persone giuridiche n. 210 (decreto n. 4.862 del 24.9.2002);

RILEVATO che L'Associazione UNA dispone di proprie risorse finanziarie e ha dato disponibilità a proseguire, tramite nuova convenzione, lo svolgimento dell'attività di tutela del randagismo del Comune di San Gimignano;

VISTO l'art. 1, comma 2 della L.R. con cui la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

VISTO l'art. 30 della L.R. che stabilisce che le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui al DPGR 38R/2011;

VISTO l'art. 12 del DPGR 38R/2011 secondo cui l'Azienda USL rilascia l'accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio previa attestazione della sussistenza delle condizioni ivi previste riguardanti il possesso del nulla-osta di cui all'articolo 24 del DPR 320/54 e la sussistenza dei requisiti elencati nell'allegato C al DPGR 38R/2011;

EVIDENZIATO che l'Associazione UNA è accreditata dall'Azienda USL come canile sanitario e canile rifugio;

VISTO l'art. 31 comma 6 e 32, comma 5 della L.R. nonché il regolamento di cui al DPGR 38R/2011 che stabiliscono la dotazione minima strutturale e le caratteristiche costruttive del canile sanitario e del canile rifugio;

VISTO l'art. 31 con cui si stabilisce altresì che sia svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria dei cani in entrata al canile sanitario per un periodo massimo di sessanta giorni prima del trasferimento al canile rifugio;

DATO ATTO che i cani presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani;

PRESO ATTO che i Comuni sono tenuti a garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani e l'implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet;

VISTO altresì l'art. 28 secondo cui il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio;

VISTO l'Art. 11, comma 2 del DPGR 38R/2011 il comune, caso per caso, può stabilire l'applicazione del versamento di una quota giornaliera a titolo di compartecipazione alle spese di mantenimento dell'animale ceduto presso il canile rifugio.

RICORDATO l'art. 10 comma 5 secondo cui i cani vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di canile rifugio non possono essere destinati alla sperimentazione;

VISTA la bozza di convenzione, allegata alla presente a formarne parte integrante sostanziale sotto la lettera "A", da cui emerge che:

- la durata prevista è di anni 1 (01/01/2026-31/12/2026) prorogabile di un ulteriore anno;
- l'importo annuale da corrispondere all'associazione per la accoglienza, la custodia, il mantenimento, la sterilizzazione, la profilassi ordinaria e quanto previsto in convenzione è pari a Euro 15.000,00 tenendo conto degli aumenti dei prezzi al consumo per i beni di prima necessità rilevati nel triennio 2023/2024/2025;
- suddetti oneri, quali rimborso forfettario per le spese sostenute dall'Associazione UNA di Poggibonsi nello svolgimento delle attività di cui alla convenzione verranno corrisposti previa presentazione di rendicontazione e liquidati con cadenza semestrale;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 recante Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione, che disciplina la gestione del randagismo dei cani fra il Comune di San Gimignano e l'Associazione UNA per l'anno 2026.
2. di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata di anni 1 (uno) sino al 31/12/2026 prorogabile di un ulteriore anno come citato al punto 1 se sussistono le condizioni.
3. di dare atto che la convenzione prevede per l'annualità 2026 oneri a carico del Comune di San Gimignano per l'importo di €. 15.000,00 complessivi quale rimborso forfettario per le spese sostenute dall'Associazione UNA di Poggibonsi nello svolgimento delle attività di cui alla convenzione previa presentazione di rendicontazione, da liquidare con cadenza semestrale come da schema di convenzione allegata.
4. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile del Settore Servizi per il Territorio e Ambiente di adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio sopra menzionato con la Provincia di Siena.
5. di autorizzare ad intervenire, in nome e per conto del Comune di San Gimignano

per la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Ambiente.

6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva favorevole ed unanime, al fine di consentire l'attuazione della convenzione già dal 01/01/2023.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO